

STATUTO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 Per iniziativa dei fondatori costituiti nell'atto costitutivo (i "Fondatori"), è costituita, come ente del Terzo Settore, la fondazione denominata "FONDAZIONE RAVENNA BASKET NEL CUORE", di seguito denominata "Fondazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assume la denominazione: "FONDAZIONE RAVENNA BASKET NEL CUORE - ETS".

Allegato "A"
al n.34092
di raccolta

1.2 La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni a supporto della Fondazione stessa.

1.4 La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome, dell'eventuale logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo; ne può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

2. SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ravenna, all'indirizzo risultante nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire e trasferire l'ubicazione della sede nel Comune di Ravenna nonché istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre città, in Italia e/o all'estero.

2.2 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo deliberazione di estinzione anticipata.

3. SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione persegue lo scopo di promuovere lo sport della pallacanestro nell'ambito del territorio del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna, con particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile e alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva. Nel perseguimento di tale scopo la Fondazione ambisce a configurarsi come punto di riferimento per un modello di sviluppo sportivo socialmente ed eticamente responsabile, capace di generare valore sul territorio sotto i profili sportivo, educativo ed economico-sociale.

3.3 La Fondazione persegue lo scopo mediante l'esercizio in via principale della seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ex art. 5 lettera t) del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117);

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ex art. 5 lettera u) del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117).

L'attività sportiva è svolta tramite SSD/ASD partecipate/convenzionate, non direttamente.

In particolare le suddette attività di interesse generale verranno esercitate mediante:

- erogazione di contributi, beni e servizi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione, sostegno e sviluppo di progetti sportivi dilettantistici a favore di minori e soggetti svantaggiati.

3.4 Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di interesse generale la Fondazione potrà, fra l'altro:

- porsi quale interlocutore qualificato e proattivo della Pubblica Amministrazione, contribuendo alla definizione e all'attuazione di politiche sportive e giovanili integrate;

- promuovere eventi sportivi e culturali di rilevanza cittadina;

- sostenere la squadra locale di basket come fattore di coinvolgimento sociale e modello di riferimento per lo sport giovanile;

- promuovere sinergie fra le diverse entità che nel territorio si occupano di pallacanestro, per creare programmi comuni di sviluppo della pallacanestro;

- fornire, ove richiesta, assistenza per l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica di basket delle Società e delle Associazioni sportive della provincia di Ravenna e per il loro sviluppo futuro, con particolare riferimento al settore giovanile;

- partecipare alla base sociale delle società sportive dilettantistiche, nonché costituire Società e partecipare in società commerciali, cooperative, fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, ove dette partecipazioni siano ritenute funzionali e necessarie al perseguimento degli scopi ed agli obiettivi della Fondazione; acquisire partecipazioni nella società sportiva iscritta al campionato di basket con sede nella Provincia di Ravenna.

3.5 La Fondazione può esercitare attività diverse da quella di interesse generale prevista al precedente art. 3.3, purché secondarie e strumentali rispetto ad essa e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. La determinazione delle attività secondarie da esercitare spetta al Consiglio di Amministrazione.

3.6 In funzione dell'esercizio dell'attività di interesse generale e per il perseguimento del suo scopo la Fondazione potrà, fra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di beni immobili, la gestione di strutture sportive, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati;
- b. effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari e finanziari sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c. assumere dipendenti, nei limiti imposti dalle normative del Codice del Terzo settore, incaricare consulenti, aprire uffici periferici;
- d. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché esercitare tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;
- e. instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, società commerciali, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi, e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte;
- f. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento degli obiettivi e degli scopi delineati, e sulla base di accordi da stipularsi con le Società, attività di promozione e divulgazione dell'immagine, della storia, del nome delle Società sportive di basket della Provincia di Ravenna e dei marchi di cui la stessa avrà titolarità e/o disponibilità, anche attraverso attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti, servizi o eventi legati alle Società o alla pratica sportiva (gadget, abbigliamento, eventi, ecc.) ed anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi.

3.7 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3.8 La Fondazione opera secondo criteri di indipendenza, trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori, imparzialità ed efficienza, perseguendo la conservazione del proprio patrimonio secondo principi di prudenza, di economicità e di programmazione annuale e pluriennale.

ART.4. CATEGORIE DI PARTECIPANTI

4.1 I partecipanti alla Fondazione sono distinti in due categorie:

- Fondatori;
- Sostenitori.

4.2 Coloro che partecipano alla Fondazione, a prescindere dalla qualifica, sono tenuti a corrispondere annualmente la quota di adesione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, di importo differenziato in ragione della categoria di appartenenza.

ART.5. FONDATORI

5.1 Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

5.2 Possono inoltre acquisire la qualifica di Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che, previa approvazione del Collegio dei Fondatori a maggioranza qualificata dei quattro quinti, si obbligano a versare alla Fondazione un contributo dell'importo deliberato dallo stesso Collegio dei Fondatori.

ART.6. SOSTENITORI

6.1 Sono Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono al patrimonio della Fondazione versando annualmente la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Decorso 15 giorni dal 31 marzo di ogni anno senza che la quota annuale sia corrisposta, il Sostenitore si intende decaduto di diritto.

ART.7. PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI SOSTENITORI.

7.1 Al fine di acquisire la qualifica di Sostenitore, occorre presentare domanda correlata dal modulo di iscrizione appositamente compilato ed impegnarsi a versare la quota di adesione.

7.2 La domanda deve prevedere espressamente l'impegno da parte del richiedente di accettare lo Statuto, nonché di osservare le deliberazioni degli organi della Fondazione e le disposizioni di eventuali regolamenti interni.

7.3 Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, il quale può rigettare le domande di ammissione entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata.

7.4 In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare all'interessato la motivazione di detto diniego.

7.5 La qualifica di Sostenitore si acquisisce con il versamento della quota di adesione, una volta decorso il termine sopra previsto in assenza di provvedimento di

rigetto.

ART.8. RECESSO

8.1 Qualsiasi partecipante alla Fondazione, compresi i Fondatori, può recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

8.2 Il recesso ha efficacia immediata e decorre dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la comunicazione di recesso.

8.3 Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote, dei contributi ordinari, di quelli straordinari o delle liberalità versate nella Fondazione.

8.4 Il recesso di un Fondatore comunicato entro quindici giorni dall'approvazione, da parte del Collegio dei Fondatori, di contributi straordinari a carico dei Fondatori stessi, esonera dall'obbligo di effettuare il pagamento di tali contributi straordinari.

ART.9 ESCLUSIONE

9.1 Ricorrendo le cause previste nel presente statuto, e salva la decadenza prevista nell'art.6.2, chiunque partecipi alla Fondazione, compresi i Fondatori, può essere escluso. L'esclusione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; l'esclusione dei Fondatori è deliberata dal Collegio dei Fondatori.

9.2 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni specifiche e circostanziate per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Entro tale termine il provvedimento di esclusione può essere impugnato applicando la clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

9.3 L'esclusione può essere deliberata qualora il partecipante, anche Fondatore, incorra in una delle seguenti cause che si intendono tassative :

- a. si sia reso responsabili di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e/o di eventuali regolamenti interni;
- b. non abbia osservato le deliberazioni degli organi della Fondazione;
- c. abbia tenuto comportamenti non compatibili con lo scopo, gli obiettivi e le attività della Fondazione, o tali da danneggiare la reputazione della Fondazione o di qualcuno dei suoi partecipanti, anche avvalendosi dei social;
- d. abbia leso con il suo comportamento i principi di lealtà, buona fede, correttezza e fiducia posti a base dei rapporti tra i partecipanti alla Fondazione;
- e. sia stato posto in liquidazione, o assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dalla normativa in materia;
- f. se Fondatore non provveda, al versamento della quota annuale e, salvo il diritto di recesso previsto nell'art.8.4, dei contributi straordinari deliberati dal Collegio dei

Fondatori.

9.4 L'esclusione di un partecipante alla Fondazione non dà mai diritto al rimborso in favore dello stesso, delle quote annuali versate, dei contributi ordinari, di quelli straordinari o delle liberalità versate nella Fondazione.

ART.10 PATRIMONIO

10.1 Il patrimonio della Fondazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero.

10.2 Il fondo di dotazione è destinato ad assicurare adeguata patrimonializzazione alla Fondazione per il perseguimento del suo scopo e per il rispetto del requisito del patrimonio minimo previsto nell'art.22 del CTS. E' costituito inizialmente dal versamento in denaro dei Fondatori e può essere successivamente incrementato mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o anche da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

10.3 Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori, oblatori o finanziatori.

10.4 Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere; è costituito quindi:

- dalle quote di adesione dei Sostenitori e dai contributi annuali di Fondatori e Sostenitori;
- da ulteriori apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione o ad altra riserva vincolata;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione o che non siano vincolati per scelta degli amministratori o del disponente;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

10.5 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

ART.11 ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono Organi della Fondazione:

- a. il Collegio dei Fondatori;
- b. il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- c. il Presidente della Fondazione;
- d. il Comitato di Indirizzo, se istituito;
- e. l'Organo di Controllo/Revisore.
- f. l'Assemblea dei Sostenitori.

11.2 Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 (tre) esercizi, ad eccezione di quelle di membro del Comitato di Indirizzo.

11.3 Le cariche elettive, ad eccezione di quella di componente dell'Organo di controllo/Revisione, sono di norma gratuite, salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di attribuire specifici compensi e/o rimborsi chilometrici al Presidente e/o al Direttore operativo, se nominato.

ART.12 COLLEGIO DEI FONDATORI

12.1 I Fondatori partecipano al Collegio dei Fondatori. Ogni Fondatore ha diritto ad un voto. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

12.2 Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione, che nomina un segretario con funzioni di verbalizzazione.

12.3 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo, entro il 15 novembre, e del Bilancio di esercizio (Bilancio consuntivo). In caso di necessità il Collegio dei Fondatori potrà essere convocato in via straordinaria previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Presidente della Fondazione è tenuto a convocare il Collegio dei Fondatori qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Fondatori o 3 (tre) Consiglieri di Amministrazione.

12.5 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie oggetto di delibera, il luogo e l'ora dell'adunanza e dovrà essere comunicato ai Fondatori ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione individuale degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione dell'organo.

12.6 Le adunanze del Collegio dei Fondatori possono svolgersi, ove ciò sia previsto nell'avviso di convocazione anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. Le riunioni in tal caso possono essere tenute con modalità mista

(con Fondatori in parte in presenza ed in parte video collegati) o con modalità esclusivamente telematica, ed in tal ultimo caso può essere omessa l'indicazione del luogo di convocazione nell'avviso di convocazione e la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

12.7 Ogni Fondatore può farsi rappresentare solo da altro Fondatore; ogni Fondatore può ricevere una sola delega al voto. Non possono essere conferite deleghe ai Fondatori che siano membri del Consiglio di Amministrazione.

12.8 Il Collegio dei Fondatori:

a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Organo di Controllo/Revisore;

b) nomina il Presidente della Fondazione;

c) approva il Bilancio Preventivo e il Bilancio di esercizio (Bilancio consuntivo);

d) approva, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, il versamento di contributi straordinari a carico dei Fondatori;

e) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto, comprese la fusione, la scissione e la trasformazione della Fondazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori se ammessa, ed in merito alla devoluzione finale del patrimonio;

g) delibera sulle altre materie espressamente attribuite alla sua competenza dal presente statuto.

12.9 Salvo quanto di seguito previsto, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un terzo dei Fondatori. Il Collegio dei Fondatori, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito previsto.

12.10 Per approvare le delibere di cui ai punti **d)**, **e)**, e **f)** che precedono occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori.

ART.13.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA E CESSAZIONE.

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti così come determinato dal Collegio dei Fondatori all'atto della nomina.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori, ad eccezione del primo, che è nominato nell'atto costitutivo.

13.4 Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione per

cooptazione; la nomina dovrà essere ratificata dal Collegio dei Fondatori alla prima riunione successiva alla cooptazione. Il membro nominato in sostituzione di altro cessato dura in carica fino a scadenza o comunque cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

13.5 I membri del Consiglio di Amministrazione cessano per morte, dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio di Amministrazione, decadono di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'articolo 15 comma 1 della legge n.55/1990 lett a), b), c), d) e successive modifiche;
- b. provvedimento definitivo che applica la misura di prevenzione di cui all'articolo 15 comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;
- c. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo;
- d. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.

13.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Art.14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, ed inter alia:

- a. nomina, fra i propri membri, il Vice Presidente; può nominare su proposta del Presidente un Direttore Operativo anche fra persone che non siano consiglieri di amministrazione;
- b. redige e sottopone al Collegio dei Fondatori il bilancio preventivo e stabilisce i programmi annuali dell'attività sociale, rispettando gli indirizzi e i pareri ricevuti dal Collegio dei Fondatori e/o dal Comitato di Indirizzo, se nominato;
- c. redige e sottopone al Collegio dei Fondatori il bilancio consuntivo di fine esercizio;
- d. delibera la mancata ammissione e/o l'esclusione dei Sostenitori;
- e. assume ogni deliberazione in ordine alla destinazione annuale delle risorse economiche della Fondazione;
- f. provvede, su proposta del Presidente, alle deliberazioni in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa ETS;
- g. provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici

della Fondazione;

h. approva e modifica eventuali regolamenti interni, che non siano di competenza del Collegio dei Fondatori;

i. determina, nel bilancio preventivo, le quote annuali da richiedere ai Fondatori e ai Sostenitori;

l. può istituire il Comitato Consultivo e nominare i suoi componenti;

m. esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti della legge, dello Statuto e degli stanziamenti previsti dal Bilancio preventivo e dal Bilancio consuntivo approvato.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più amministratori, o al Presidente.

ART.15 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce tutte le volte che il Presidente medesimo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, mediante lettera, anche a mano, e/o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza individuale dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina.

15.2 Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o e-mail dariceversi almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

15.3 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

16.4 La riunione del Consiglio può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.6 Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, di chi ne fa le veci.

15.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.8 I componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla

riunione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

15.9 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.16. PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

16.1 Il Presidente della Fondazione, che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

16.2 Il Presidente:

- a. convoca e presiede le adunanze del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Sostenitori;
- b. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- g. adotta, in caso di comprovata urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

16.3 Il Presidente può delegare tali compiti ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e nominare procuratori speciale per singoli atti. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART.17 VICE PRESIDENTE

17.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

17.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART.18 ORGANO DI CONTROLLO

18.1 I membri dell'organo di controllo, anche monocratico, sono scelti fra persone iscritte nel registro dei revisori legali.

18.2 L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi.

18.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio consuntivo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al Codice del Terzo settore.

18.4 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti, essendo costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.5 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 Se composto da più membri, le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ART.19 SEGRETARIO

19.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche fra persone che non siano già componenti del Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto in Consiglio, e sarà tenuto all'obbligo di riservatezza previsto per i consiglieri di amministrazione nell'art.13.

19.2 I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati al momento della nomina, nei limiti consentiti dall'art.8 del D.gs.117/2017. In generale, collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART.20 COMITATO DI INDIRIZZO

20.1 Se istituito, è un organo consultivo composto da membri onorari scelti dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti, allenatori, giocatori, staff e sostenitori storici dello sport nel territorio della Provincia di Ravenna.

20.2 Il Comitato di Indirizzo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, con particolare riferimento alla promozione e divulgazione dell'immagine, della storia e del nome della società Basket Ravenna e dei marchi di cui essa abbia titolarità o disponibilità, nonché sull'attività sportiva della stessa.

20.3 I membri del Comitato di Indirizzo ricoprono la carica a vita, salvo dimissioni o revoca; la revoca può intervenire esclusivamente in caso di comportamenti incompatibili con lo scopo, gli obiettivi e le attività della Fondazione. I membri del Comitato di Indirizzo non possono assumere altre cariche

all'interno della Fondazione.

20.4 La disciplina del Comitato di Indirizzo è determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

ART.21. ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

Qualora siano ammessi più di cinque Sostenitori, è istituita l'Assemblea dei Sostenitori.

L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti, calcolata per capi.

L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata con le modalità e le forme previste per la convocazione del Collegio dei Fondatori.

In caso di assenza impedimento del Presidente della Fondazione, l'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere di amministrazione più giovane di età fra quelli presenti.

Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario, nominato dal Presidente dell'adunanza.

All'Assemblea dei Sostenitori possono assistere, senza diritto di voto, i Fondatori, oltre che i componenti dell'Organo di Controllo e del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche con sistemi di telecomunicazione ed in modalità mista; si applica quanto previsto nell'art.12.6.

ART.22 VOLONTARI

22.1 La Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017. I volontari mettono a disposizione, per loro libera scelta, il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

22.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

22.3 Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono

rispettare i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

22.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è partecipante o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

22.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

22.6 La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.23. I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

23.1 Oltre che i libri ed i registri previsti da norme di legge la Fondazione deve tenere:

- a. il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b. il libro dei verbali del Collegio dei Fondatori;
- c. il libro dei verbali dell'Assemblea dei Sostenitori;
- d. il Registro dei Sostenitori, con indicazione dei contributi (il "Libro dei Sostenitori")
- e. il Registro dei Volontari

23.2. Compete al Presidente e al Segretario la responsabilità della corretta tenuta del Libro dei Partecipanti.

ART.24.ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

24.1 L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

24.2 Il Bilancio di esercizio (Bilancio consuntivo) viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Bilancio consuntivo, predisporrà, se richiesto dalle norme, il Bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Terzo settore.

24.4 Il Bilancio consuntivo è approvato dal Collegio dei Fondatori entro il 15 giugno di ogni anno.

24.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo.

ART.25. ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

25.1 La Fondazione si estingue per la cause previste dalla legge o per decisione del Collegio dei Fondatori, il quale nominerà il liquidatore o i liquidatori, salvo diversa disposizione di legge.

25.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26. REGOLAMENTI INTERNI

26.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può predisporre ed approvare Regolamenti, salvo i casi in cui l'approvazione sia deferita dal presente statuto alla competenza del Collegio dei Fondatori.

ART.27.CLAUSOLA ARBITRALE

27.1 Tutte le controversie derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Ravenna, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. In deroga all'art. 824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.

ART.28. NORMA DI RINVIO

28.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Firmato: Gian Maria Martini

Firmato: Sebastiano Cusumano

Firmato: Angelini Alberto

Firmato: Filippo Emanuelli

Firmato: Lucilla Fabrizzi

Firmato: Cristina Guardigli

Firmato: Michele Spedaluzzi

Firmato: Massimiliano Ciotti

Firmato: Masotti Luciano

Firmato: Maurizio Minghetti

Firmato: Milko Bertagna

Firmato: Bezzi Rossano

Firmato: Luca Zaffagnini

Firmato: Bottaro Giorgio

Firmato: Diego Caiconti

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Forlì, 7 agosto 2026